

N. R.G. 16073-3/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice Silvia Albano
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 669 duodecies c.p.c. iscritto al n.r.g.
16073-3/2023, vertente

TRA

██████████, nata in Albania il ██████████ (c.f. ██████████),
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giorgio Pezzilli;

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA, in persona del
Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistente -

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione chiedendo di dichiararne l'illegittimità in quanto la Questura aveva omesso di valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno ai sensi dell'art.5 co.9 del Dlgs286/98, ed in particolare la presenza dei presupposti di inespellibilità previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98; aveva inoltre richiesto in via cautelare la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, contenente un ordine di allontanamento.

Con provvedimento del 30 marzo 2023 era stata fissata l'udienza per il giudizio di merito e contestualmente, in ragione della documentata integrazione sociale della ricorrente, la quale vive in Italia da oltre venti anni, era stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

A fronte del mancato rilascio del suddetto permesso, la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell'art 669 duodecies c.p.c. affinché venisse ordinato alla Questura di dare attuazione al provvedimento cautelare emesso da questa giudice, ordine che veniva emesso con provvedimento del 22/06/2023.

Nonostante ciò, parte ricorrente, con nuovo ricorso ex art.669 duodecies c.p.c. ha rappresentato che la Questura aveva reiterato il rifiuto di rilasciarle un permesso di soggiorno per richiesta asilo; infatti, a fronte della pec inviata dal legale in data 26/06/2023 all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, l'amministrazione in data 17/07/2023 aveva comunicato che "*facendo seguito all'Ordinanza, emessa dal Tribunale in indirizzo, del 22/06/2023 con cui il Giudice Dott.ssa Albano ha sospeso il provvedimento, e disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, fissando la data di udienza al 03.10 p.v., si comunica che questo ufficio, non darà seguito a quanto disposto, poiché, non previsto per il caso in questione*" avvisando inoltre che "*quest'Ufficio procederà, in data utile per l'udienza a depositare per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la*

richiesta per far dichiarare il difetto di giurisdizione, considerato che, trattasi di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quindi, interesse legittimo la cui tutela compete al giudice amministrativo”.

Chiedeva pertanto parte ricorrente, a fronte della persistente condotta illegittima dell'amministrazione, di rinnovare l'ordine alla Questura di Roma di rilasciare un permesso di soggiorno per richiesta asilo nonché fissare ex art.614 bis cpc la somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. In subordine chiedeva l'adozione di tutte le opportune misure attuative del decreto di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, implicite e funzionali al medesimo provvedimento, e rimaste ineseguite per il rifiuto espresso della Questura di Roma di rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio, ordinando altresì la fissazione di un termine certo entro cui provvedere al rilascio del titolo di soggiorno, valido fino alla definizione del presente giudizio.

Il Ministero, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito nel presente giudizio cautelare in corso di causa, ma solo nel giudizio di merito.

A sostegno di quanto affermato nel ricorso è stata prodotta in giudizio la PEC inviata alla Questura di Roma e la risposta di quest'ultima.

Come già evidenziato nel decreto di fissazione udienza e nell'ordinanza emessa in data 22/06/2023, la protezione speciale rientra, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nel diritto di asilo di cui all'art 10 comma 3 della Costituzione. Tale forma di protezione può essere concessa anche nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (art 32 comma 3 d.lvo n. 25/2008), la cui domanda dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ex art 11 comma 1 lettera a) DPR 394/1999; pertanto se la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto non comportasse il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, si avrebbero trattamenti differenziati in situazioni sostanzialmente uguali a seconda della procedura prescelta per azionare il proprio diritto, in violazione dell'art 3 della Costituzione, determinandosi una disparità di trattamento del tutto irragionevole.

Dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme comporta che alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto debba conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

A nulla rileva che la ricorrente abbia impugnato in questa sede il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per il quale vi è giurisdizione del giudice amministrativo; nel ricorso innanzi a questa giudice è infatti stata contestata la mancata valutazione da parte del Questore dei presupposti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno come espressamente previsto dall'art. 5 co.9 TUI, chiedendo il rilascio di un permesso per protezione speciale, valutazione che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò posto, alla luce della illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente, che anziché proporre reclamo nei termini di legge, si è limitata a non ottemperare all'ordine precedentemente emesso e che non si è peraltro neanche costituita nel presente procedimento cautelare, si rinnova l'ordine di rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo in favore della sig.ra Pushi Ina.

Si dispone altresì che, qualora l'amministrazione risulterà in concreto inadempiente, deve essere condannata ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che si reputa equo stabilire in € 50,00, in favore dell'altra parte, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di rilascio del titolo di soggiorno sopra indicato a decorrere dal settimo giorno successivo alla

comunicazione del presente provvedimento, che costituisce direttamente titolo esecutivo, perché così è qualificato dall'art. 614 bis c.p.c..

Le spese del presente procedimento cautelare verranno liquidate con il provvedimento di definizione del giudizio di merito.

Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per le proprie determinazioni in ordine al comportamento dei funzionari pubblici che hanno omesso consapevolmente di ottemperare a un ordine derivante da un provvedimento giurisdizionale omettendo di ricorrere allo strumento dell'impugnazione del provvedimento medesimo.

P.Q.M.

Ordina al Ministero dell'Interno e per esso alla Questura di Roma il rilascio in favore della ricorrente di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

Condanna, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., l'amministrazione resistente in caso di inadempienza al pagamento della somma di € 50,00 in favore dell'altra parte, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di rilascio del suddetto permesso a decorrere dal settimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;

dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per le proprie determinazioni in ordine al comportamento dei funzionari pubblici che hanno omesso consapevolmente di ottemperare a un ordine derivante da un provvedimento giurisdizionale;

manda alla cancelleria per quanto di competenza;

spese al definitivo.

Roma, il 2 ottobre 2023

la giudice designata
Silvia Albano